

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Apertura della liquidazione ex art. 14 quater legge 3/2012

Il Giudice, dott. Roberto Cordio,

visto il ricorso contenente la domanda la proposta di avvio della procedura di liquidazione avanzata da [REDACTED],
[REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Baio;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/2012, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9 della stessa legge, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni del debitore istante;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che la spesa corrente necessaria al sostentamento del ricorrente può indicarsi in € 700,00 mensili, somma superiore al reddito attuale del [REDACTED];

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni del ricorrente e delle relative quote di possesso;

ritenuto che l'appartamento di proprietà dell'istante, sito in Linguaglossa C/da Chiuse del Signore, censita al N.C.E.U. del Comune di Linguaglossa (CT) al foglio 34, part. 519, categoria A/4, classe 4 risulta attualmente abitato dallo stesso e che, per un primo periodo, in attesa del reperimento di altro alloggio, è opportuno autorizzare il ricorrente a continuare ad abitarlo;

ritenuto che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ma ciò limitatamente alle quote di immobili di proprietà del [REDACTED]

P.Q.M.

Nomina la dott.ssa Maria Luciana Fragalà, quale liquidatore, disponendo la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00;

DISPONE

Che a cura del liquidatore sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico degli istanti e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrenti l'importo di € 700,00 mensili e che gli eventuali ulteriori redditi - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;

che il liquidatore provveda, laddove tale incombenza non sia stata assolta, a dare immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione;

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, per le quote di proprietà dei debitori odierni ricorrenti, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed a tal fine onera l'istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n° 515/2019 RGE, nei limiti delle quote di immobili di proprietà del [REDACTED];

che compete al liquidatore la valutazione in ordine all'eventuale opportunità di subentrare nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, come previsto dall'art.14 nonies comma 2° della legge 3/2012, ma che lo stesso va inviato a relazionare in ordine alle ragioni dell'eventuale mancato esercizio di detta facoltà di subentro;

che il liquidatore provveda a relazionare – almeno con cadenza semestrale – sullo stato di avanzamento della procedura nonché in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa del debitore eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

che il ricorrente è autorizzato ad abitare l'appartamento sito in Linguaglossa C/da Chiuse del Signore (meglio descritto in premessa) fino alla vendita e, in ogni caso, non oltre l'espletamento di due aste;

ORDINA

al debitore la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compresa l'Azienda agricola [REDACTED]", salvo quanto disposto per l'abitazione.

Si comunichi

Catania, 22/06/2021

Il Giudice

dott. Roberto Cordio

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it